

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 363/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 394 pf 20/21 adottato nei confronti dei Sig.ri Bruno RUSSO e Adolfo TAMBELLINI, e della società LUCCHESI 1905 S.R.L., avente ad oggetto la seguente condotta:

BRUNO RUSSO, Presidente del C.d.A. e Legale Rappresentante tesserato all'epoca dei fatti per la società Lucchese 1905 S.r.l., in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, dell'art. 44 comma 1, delle N.O.I.F. e delle "Indicazioni per la ripresa degli allenamenti delle squadre di Calcio Professionistiche e degli arbitri", nonché di quanto previsto dal C.U. 78/A del 01/09/2020 in caso di "Mancata osservanza dei Protocolli Sanitari", delle "Indicazioni generali per la pianificazione, organizzazione e gestione delle gare di calcio professionistico in modalità "a porte chiuse", finalizzate al contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19" del 28/09/2020 e dell'Aggiornamento dei protocolli Allenamenti e Gare per le Squadre di Calcio Professionistiche, la Serie A Femminile e gli Arbitri Stagione 2020/2021 del 30/10/20, per non aver provveduto a far rispettare o comunque per non aver vigilato sul rispetto delle norme sopra richiamate in materia di controlli sanitari secondo quanto indicato dall'All. n. 3 (cronoprogramma) delle "Indicazioni per la ripresa degli allenamenti delle squadre di Calcio Professionistiche e degli arbitri", in particolare, per non aver sottoposto il Gruppo Squadra al test del tampone alla scadenza dei 4 giorni previsti da protocollo, con riferimento al test eseguito in data 05/09/20 a distanza di 5 giorni dal precedente del 31/08/20, nonché per non aver sottoposto il Gruppo Squadra al test sierologico alla scadenza dei 14 giorni previsti da protocollo con riferimento al test eseguito in data 21/09/20 a distanza di 21 giorni dal precedente del 31/08/20, al test eseguito in data 20/11/20 a distanza di 60 giorni dal precedente del 21/09/20; per non aver sottoposto, altresì, al test sierologico il Gruppo Squadra dopo l'accertamento di positività al Covid-19 di un calciatore al tampone del 16/10/20; per non aver sottoposto il Gruppo Squadra al tampone previsto il giorno della gara del 22/10/20; per non aver sottoposto il Gruppo Squadra al test sierologico dopo l'accertamento di positività al Covid-19 di sette calciatori al tampone del 23/10/20; per non aver sottoposto il Gruppo Squadra al test sierologico dopo l'accertamento di positività al Covid-19 di quattro calciatori al tampone del 26/10/20; per non aver sottoposto il Gruppo Squadra al test sierologico dopo l'accertamento di positività al Covid-19 di due calciatori al tampone del 28/10/20; per non aver sottoposto il Gruppo Squadra al test sierologico dopo l'accertamento di positività al Covid-19 di quattro calciatori e due membri dello staff al tampone del 30/10/20; per non aver sottoposto il Gruppo Squadra al test sierologico dopo l'accertamento di positività al Covid-19 di due calciatori al tampone del 02/11/20; per non aver sottoposto il Gruppo Squadra al tampone previsto ogni 48h in regime di "bolla" in data 01/11/20; per non aver sottoposto il Gruppo Squadra al tampone previsto ogni 48h in regime di "bolla" in data 08/11/20, in data 10/11/20, in data 12/11/20; per non aver

sottoposto il Gruppo Squadra al test sierologico previsto a 10 giorni dall'accertata positività di un componente del Gruppo Squadra in data 12/11/20;

ADOLFO TAMBELLINI, Responsabile Sanitario tesserato all'epoca dei fatti per la società Lucchese 1905 S.r.l., in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, dell'art. 44, comma 2, delle N.O.I.F. e delle "Indicazioni per la ripresa degli allenamenti delle squadre di Calcio Professionistiche e degli arbitri", nonché di quanto previsto dal C.U. 78/A del 01/09/2020 in caso di "Mancata osservanza dei Protocolli Sanitari", delle "Indicazioni generali per la pianificazione, organizzazione e gestione delle gare di calcio professionistico in modalità "a porte chiuse", finalizzate al contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19" del 28/09/2020 e dell'Aggiornamento dei protocolli Allenamenti e Gare per le Squadre di Calcio Professionistiche, la Serie A Femminile e gli Arbitri Stagione 2020/2021 del 30/10/20, per non aver sottoposto il Gruppo Squadra ai controlli sanitari secondo quanto indicato dall'All. n. 3 (cronoprogramma) delle "Indicazioni per la ripresa degli allenamenti delle squadre di Calcio Professionistiche e degli arbitri", in particolare, per non aver sottoposto il Gruppo Squadra al test del tampone alla scadenza dei 4 giorni previsti da protocollo, con riferimento al test eseguito in data 05/09/20 a distanza di 5 giorni dal precedente del 31/08/20, nonché per non aver sottoposto il Gruppo Squadra al test sierologico alla scadenza dei 14 giorni previsti da protocollo con riferimento al test eseguito in data 21/09/20 a distanza di 21 giorni dal precedente del 31/08/20, al test eseguito in data 20/11/20 a distanza di 60 giorni dal precedente del 21/09/20; per non aver sottoposto, altresì, al test sierologico il Gruppo Squadra dopo l'accertamento di positività al Covid-19 di un calciatore al tampone del 16/10/20; per non aver sottoposto il Gruppo Squadra al tampone previsto il giorno della gara del 22/10/20; per non aver sottoposto il Gruppo Squadra al test sierologico dopo l'accertamento di positività al Covid-19 di sette calciatori al tampone del 23/10/20; per non aver sottoposto il Gruppo Squadra al test sierologico dopo l'accertamento di positività al Covid-19 di quattro calciatori al tampone del 26/10/20; per non aver sottoposto il Gruppo Squadra al test sierologico dopo l'accertamento di positività al Covid-19 di due calciatori al tampone del 28/10/20; per non aver sottoposto il Gruppo Squadra al test sierologico dopo l'accertamento di positività al Covid-19 di quattro calciatori e due membri dello staff al tampone del 30/10/20; per non aver sottoposto il Gruppo Squadra al test sierologico dopo l'accertamento di positività al Covid-19 di due calciatori al tampone del 02/11/20; per non aver sottoposto il Gruppo Squadra al tampone previsto ogni 48h in regime di "bolla" in data 01/11/20; per non aver sottoposto il Gruppo Squadra al tampone previsto ogni 48h in regime di "bolla" in data 08/11/20, in data 10/11/20, in data 12/11/20; per non aver sottoposto il Gruppo Squadra al test sierologico previsto a 10 giorni dall'accertata positività di un componente del Gruppo Squadra in data 12/11/20;

LUCCHESE 1905 S.R.L., per responsabilità diretta ed oggettiva, ai sensi dell'art. 6, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva, nonché, per responsabilità propria per la violazione degli obblighi previsti dal C.U. n° 78/A del 1/09/2020;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Bruno RUSSO in proprio e, in qualità di legale rappresentante, per conto della società LUCCHESE 1905 S.R.L., e dal Sig. Adolfo TAMBELLINI;

- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di € 1.315,00 (mille e trecentoquindici) di ammenda per il Sig. Bruno RUSSO, di € 1.315,00 (mille e trecentoquindici) di ammenda per il Sig. Adolfo TAMBELLINI, e di € 1.750,00 (mille e settecentocinquanta) di ammenda per la società LUCCHESI 1905 S.R.L.;
- si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA IL 17 MAGGIO 2021

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina